



Consiglio Regionale della Puglia

Regolamento interno del Consiglio regionale

INDICE

TITOLO I ORGANI DEL CONSIGLIO E LORO FUNZIONI

Capo I - Presidenza provvisoria

Art. 1 - Ufficio provvisorio di Presidenza

Capo II - Attribuzioni del Presidente del Consiglio regionale

- Art. 2 - Funzioni del Presidente
- Art. 3 - I Vice Presidenti del Consiglio
- Art. 4 - I Segretari del Consiglio
- Art. 5 - Ufficio di Presidenza

Capo III - Dei Gruppi consiliari e della Conferenza dei Presidenti

- Art. 6 - Adesione ai Gruppi
- Art. 7 - Loro costituzione ed organi
- Art. 8 - La Conferenza dei Presidenti

Capo IV - Delle Commissioni consiliari permanenti e delle Commissioni d'indagine e d'inchiesta

- Art. 9 - Costituzione delle Commissioni
- Art. 10 - Loro competenze
- Art. 11 - Discussione in Commissione
- Art. 12 - Esame in sede referente, consultiva o deliberante
- Art. 13 - Del procedimento redigente
- Art. 14 - Parere obbligatorio della Commissione
- Art. 15 - Commissioni speciali, d'indagine o d'inchiesta
- Art. 16 - Esame del Bilancio
- Art. 17 - Termini
- Art. 18 - Richiesta di rinvio ad altra Commissione o di parere
- Art. 19 - Convocazione
- Art. 20 - Deliberazioni
- Art. 21 - Processo verbale



Consiglio Regionale della Puglia

- Art. 22 - Rapporti con la Giunta
- Art. 23 - Partecipazione ai lavori di Consiglieri estranei alla Commissione
- Art. 24 - Richiesta o proposta di ascolto
- Art. 25 - Deputazioni

TITOLO II ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE, DISCUSSIONE E VOTAZIONI

Capo I - Sessioni e sedute del Consiglio

- Art. 26 - Sessioni
- Art. 27 - Ordine del giorno
- Art. 28 - Pubblicità delle sedute – Sedute segrete
- Art. 29 - Apertura e chiusura – Lettura del verbale
- Art. 30 - Comunicazioni all'inizio della seduta
- Art. 31 - Dei processi verbali
- Art. 32 - Archivio
- Art. 33 - Approvazione dell'ordine del giorno di seduta
- Art. 34 - Verifica del numero legale
- Art. 35 - Obbligo di presenza e richiesta di congedo
- Art. 36 - Posti in Aula della Giunta
- Art. 37 - Diritto di parola
- Art. 38 - Disciplina delle sedute
- Art. 39 - Tumulto in Aula
- Art. 40 - Poteri di polizia del Consiglio
- Art. 41 - Ammissione del pubblico

Capo II - Della discussione

- Art. 42 - Disposizioni generali
- Art. 43 - Fatto personale e onorabilità dei Consiglieri
- Art. 44 - Richiami all'oratore
- Art. 45 - Durata degli interventi
- Art. 46 - Ordine delle discussioni
- Art. 47 - Chiusura della discussione
- Art. 48 - Correzioni di forma

Capo III - Della votazione

- Art. 49 - Modi di votazione
- Art. 50 - Voto per alzata di mano
- Art. 51 - Voto per appello nominale



Consiglio Regionale della Puglia

- Art. 52 - Scrutinio segreto
- Art. 53 - Dichiarazione di voto o di astensione
- Art. 54 - Validità delle deliberazioni e quorum richiesto
- Art. 55 - Proclamazione del risultato

TITOLO III
DELLE INTERROGAZIONI, DELLE INTERPELLANZE, DELLE MOZIONI E DELLE
PETIZIONI

- Art. 56 - Delle interrogazioni
- Art. 57 - Delle interrogazioni con risposta immediata
- Art. 58 - Interrogazioni e interpellanze urgenti
- Art. 59 - Discussione interrogazioni e interpellanze
- Art. 60 - Delle interpellanze
- Art. 61 - Delle mozioni
- Art. 62 - Norme comuni
- Art. 63 - Delle petizioni



Consiglio Regionale della Puglia

Regolamento interno del Consiglio regionale

TITOLO I ORGANI DEL CONSIGLIO E LORO FUNZIONI

Capo I Presidenza provvisoria

Art. 1 *(Ufficio provvisorio di Presidenza)*

Nella prima adunanza successiva alle elezioni regionali, dopo l'assunzione della Presidenza e della Segreteria provvisorie, rispettivamente da parte del Consigliere più anziano di età e dei due più giovani, il Consiglio regionale procede:

- a) alla convalida degli eletti;
- b) alla elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza, composto in modo tale da assicurare la rappresentanza delle opposizioni.

Capo II Attribuzioni del Presidente del Consiglio regionale

Art. 2 *(Funzioni del Presidente)*

Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale e assicura il buon andamento dei suoi lavori, nonché dell'amministrazione interna, facendo osservare il presente regolamento. In applicazione delle norme in esso contenute, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, giudica della ricevibilità dei testi delle mozioni e delle altre proposte fatte al Consiglio, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.

Convoca il Consiglio e, sentite le richieste della Giunta e i Presidenti dei Gruppi consiliari, ne fissa l'ordine del giorno, che si intende approvato se, all'inizio della seduta, non ne venga proposta modifica, su richiesta della Giunta o di un Consigliere.

Art. 3 *(I Vice Presidenti del Consiglio)*



Consiglio Regionale della Puglia

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Adempiono, inoltre, a quelle funzioni di competenza del Presidente che vengono loro temporaneamente delegate dallo stesso.

Art. 4

(I Segretari del Consiglio)

I Segretari, a turno, sovrintendono alla redazione del processo verbale e ne danno lettura; tengono nota dei Consiglieri che hanno chiesto la parola, secondo l'ordine; fanno le chiamate; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota, quando occorre, dei singoli voti; curano che il resoconto stenografico sia pubblicato; verificano il testo dei progetti di legge e delle decisioni del Consiglio.

Sovrintendono, inoltre, secondo le disposizioni del Presidente, al cerimoniale e ai servizi interni.

In caso di impedimento di entrambi i Consiglieri Segretari, le relative funzioni sono svolte, per quella seduta, dal Consigliere regionale più giovane presente in Aula.

Art. 5

(Ufficio di Presidenza)

L'Ufficio di Presidenza:

- a) assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri tutelandone le prerogative;
- b) cura il corretto funzionamento di tutte le articolazioni del Consiglio;
- c) determina il fabbisogno annuale di spesa per il funzionamento del Consiglio e dei relativi uffici e richiede alla Giunta regionale di iscrivere nel bilancio della Regione il necessario stanziamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) determina la misura dell'indennità di missione o trasferta e del rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri per l'esercizio del loro mandato;
- e) amministra i fondi annualmente stanziati nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale sotto la rubrica "Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale" per le competenze spettanti al Presidente del Consiglio e ai Consiglieri e per ogni altro onere relativo alla carica degli stessi, nonché per le spese d'ufficio e di economato;
- f) provvede, con apposito regolamento o con ordini di servizio, a tutti i servizi interni del Consiglio;
- g) vigila sulla biblioteca del Consiglio ed emana apposito regolamento per il funzionamento della stessa;



Consiglio Regionale della Puglia

h) esprime pareri su questioni relative ad interpretazioni del presente regolamento;

i) decide su tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.

Nella prima seduta dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente, si procede alla definizione e al riparto delle competenze tra i membri dell'Ufficio di Presidenza non altrimenti previste.

Ai lavori dell'Ufficio di Presidenza partecipano il Segretario del Consiglio, il dirigente dell'Ufficio di segreteria dell'Ufficio di Presidenza e i dirigenti che, di volta in volta, l'Ufficio di Presidenza riterrà opportuno.

In caso di elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza continua l'esercizio delle proprie funzioni, limitatamente all'esercizio dell'amministrazione ordinaria, fino alla prima seduta del nuovo Consiglio.

Capo III **Dei Gruppi consiliari e della Conferenza dei Presidenti**

Art. 6 *(Adesione ai Gruppi)*

Entro cinque giorni dalla prima seduta, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare all'Ufficio di Presidenza, per iscritto, a quale Gruppo consiliare intendono appartenere.

Per i Consiglieri che entrano a far parte del Consiglio nel corso della legislatura, il termine di cui al primo comma è di dieci giorni dalla data della proclamazione.

Costituiscono Gruppo, altresì, i Consiglieri, ancorché singoli, che siano stati eletti in una lista che abbia partecipato alle elezioni regionali.

Nel corso della legislatura possono essere costituiti nuovi Gruppi consiliari solo per iniziativa di almeno tre o più Consiglieri. La costituzione di nuovi Gruppi consiliari deve essere immediatamente comunicata per iscritto dai Consiglieri che intendono costituirlo sia al Presidente del Consiglio sia ai rispettivi Presidenti dei Gruppi a cui non intendono più aderire.

Qualora i Gruppi formati nel corso della legislatura risultino non essere più composti da almeno tre Consiglieri, si intendono sciolti dal decimo giorno successivo a quello di passaggio ad altro Gruppo del Consigliere terzo componente. Entro la medesima data, i Consiglieri interessati dallo scioglimento del Gruppo devono comunicare al Presidente del Consiglio regionale la loro adesione ad altro Gruppo presente in Consiglio, validamente composto. In assenza, si intendono collocati nel Gruppo Misto.

Il Consigliere che, nel corso della legislatura, intende aderire ad un Gruppo consiliare diverso è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio, al Presidente del Gruppo a cui non intende più aderire e al Presidente del Gruppo a cui, dalla data della comunicazione, aderisce previo assenso dello stesso.

I Consiglieri che non intendono appartenere ad alcun Gruppo, ovvero quelli che nel corso della legislatura dichiarano di non voler più appartenere al Gruppo a cui



Consiglio Regionale della Puglia

avevano precedentemente aderito senza dichiarare l'adesione ad altro, costituiscono il Gruppo Misto.

Il Consigliere componente del Gruppo Misto dichiara, altresì, al Presidente del Consiglio la propria appartenenza alla maggioranza o alla minoranza. Di tale appartenenza si tiene conto ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, ai fini dell'attuazione delle disposizioni aventi a oggetto la composizione delle Commissioni consiliari e di tutte le disposizioni che prevedono il rispetto proporzionale tra maggioranza e minoranza.

Allorquando un Consigliere regionale dichiara di aderire ad altro Gruppo, la relativa dotazione finanziaria viene assegnata al Gruppo a cui dichiara di aderire.

Art. 7

(Loro costituzione ed organi)

Entro dieci giorni dalla prima seduta, il Presidente del Consiglio indice le convocazioni dei Consiglieri appartenenti a ciascun Gruppo. Ciascun Gruppo procede alla costituzione del proprio Ufficio di Presidenza. Dell'avvenuta costituzione è data comunicazione al Presidente del Consiglio.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio è chiamato a risolvere gli eventuali reclami circa la costituzione dei Gruppi.

Art. 8

(La Conferenza dei Presidenti)

Il Presidente convoca, ogniqualvolta lo ritenga utile, o quando gliene venga fatta richiesta dal Presidente della Giunta o da un Presidente di Gruppo consiliare, la Conferenza dei Presidenti, alla quale invita a partecipare i membri dell'Ufficio di Presidenza, i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e i Presidenti dei Gruppi consiliari, allo scopo di esaminare l'ordine dei lavori del Consiglio.

La Giunta regionale è informata dal Presidente del giorno e dell'ora della Conferenza dei Presidenti e può farvi partecipare un suo rappresentante.

Il Presidente comunica al Consiglio, nella prima seduta dopo la riunione della Conferenza, gli accordi intervenuti.

Il Presidente convoca anche la Conferenza dei Presidenti nei dieci giorni che precedono ogni sessione ordinaria del Consiglio allo scopo di ricercare un accordo sulla programmazione e sul calendario di massima dei lavori della sessione.

Anche in tal caso, la Giunta è informata dal Presidente del giorno e dell'ora della Conferenza dei Presidenti e può farvi assistere un suo rappresentante.

Degli eventuali accordi intervenuti il Presidente informa il Consiglio nella prima seduta della sessione.



Capo IV
Delle Commissioni consiliari permanenti e delle
Commissioni d'indagine e d'inchiesta

Art. 9
(Costituzione delle Commissioni)

Ciascun Gruppo consiliare designa, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio, i propri rappresentanti nelle Commissioni consiliari permanenti di cui all'articolo 10, che devono risultare composte in maniera proporzionale, per quanto possibile, alla consistenza numerica di ciascun Gruppo in Consiglio.

I Consiglieri che non risultino designati e quelli che appartengono a Gruppi la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle Commissioni, sono assegnati e distribuiti nelle medesime, sulla base della proposta dei Gruppi o delle richieste dei Consiglieri non iscritti, dal Presidente del Consiglio, in modo che non sia alterato l'equilibrio politico delle Commissioni.

Il Consigliere chiamato a far parte della Giunta può essere sostituito con altro Consigliere del Gruppo di appartenenza.

Il membro della Giunta può essere assegnato alla Commissione consiliare che non abbia competenza nelle materie oggetto della sua delega assessorile.

Il Presidente e i membri della Giunta hanno facoltà di partecipare senza diritto di voto anche ai lavori delle Commissioni consiliari cui non sono assegnati.

Il Presidente e i membri della Giunta hanno facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto.

Il Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della Commissione può essere sostituito da altro dello stesso Gruppo. Un Assessore non può comunque esercitare funzioni di supplente per le materie di sua competenza.

Il Presidente del Consiglio convoca ciascuna Commissione consiliare permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione di un Presidente, di due Vice Presidenti e di un Segretario.

L'elezione avverrà mediante distinte votazioni e con voto limitato per i due Vice Presidenti.

Il Presidente provvede al buon andamento dei lavori della Commissione che presiede.

Il Presidente del Consiglio, previa intesa con i Presidenti delle Commissioni, assicura i servizi, le attrezzature e il personale necessario.

I due Vice Presidenti, a turno, sostituiscono il Presidente della Commissione in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consigliere Segretario verifica i risultati delle votazioni e cura la redazione del processo verbale.

Al Presidente di Commissione permanente compete, nell'ordine di precedenza e nell'organigramma della Regione, il rango degli Assessori in carica.

Nessuna Commissione può essere composta da un numero superiore a un quarto dei componenti il Consiglio.



Consiglio Regionale della Puglia

Le Commissioni consiliari permanenti restano in carica per la durata di trenta mesi.

Art. 10 *(Loro competenze)*

Sono istituite sette Commissioni consiliari permanenti che hanno rispettivamente competenze nelle seguenti materie:

- Commissione I: Bilancio, Finanze e Programmazione
(Programmazione, bilancio, finanze e tributi);
- Commissione II: Affari generali
(Affari generali, personale e struttura degli uffici regionali e di enti regionali, polizia urbana e rurale, tempo libero, sport, pesca sportiva e caccia);
- Commissione III: Servizi sociali
(Assistenza sanitaria, servizi sociali);
- Commissione IV: Sviluppo economico
(Industria commercio artigianato, turismo e industria alberghiera, agricoltura e foreste, pesca professionale, acquacoltura);
- Commissione V: Ambiente, Assetto ed utilizzazione del territorio
(Ecologia, tutela del territorio e delle risorse naturali, difesa del suolo, risorse naturali, urbanistica, lavori pubblici, trasporti, edilizia residenziale);
- Commissione VI: Politiche comunitarie, Lavoro e Formazione professionale
(Politiche comunitarie, lavoro, formazione professionale, istruzione, cultura, cooperazione, emigrazione, immigrazione);
- Commissione VII: Affari istituzionali
(Statuto, regolamenti, riforme istituzionali, rapporti istituzionali, sistema delle autonomie locali).

Art. 11 *(Discussione in Commissione)*

Il Presidente convoca la Commissione e ne fissa l'ordine del giorno dandone comunicazione al Presidente del Consiglio, ai Presidenti dei Gruppi, al Presidente della Giunta. La convocazione è inviata per via telematica presso le rispettive caselle di posta elettronica certificata (PEC) con contemporaneo sms 'Alert'.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la Commissione è convocata da uno dei Vice Presidenti di turno.

Di norma, l'Ufficio di Presidenza si riunisce due volte l'anno per stabilire il calendario della Commissione, per esaminare i provvedimenti giacenti e per fissare le priorità.

Le Commissioni non possono essere convocate durante le sedute del Consiglio.



Consiglio Regionale della Puglia

Su ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, il Presidente apre la discussione, che si conclude con una decisione.

Per la discussione di ogni singolo progetto di legge in Consiglio, ciascuna Commissione nomina uno o più relatori. E' sempre facoltà delle minoranze presentare proprie relazioni. In caso di assenza del relatore di maggioranza, le sue funzioni vengono assunte dal Presidente della Commissione; nel caso in cui anche quest'ultimo fosse assente, il Presidente del Consiglio designa un altro relatore, pure di maggioranza.

Le Commissioni possono organizzarsi in sottocommissioni relativamente all'esame di determinati problemi. E', però, riservata la definitiva deliberazione alla Commissione plenaria.

Le norme riguardanti la presenza dei componenti delle Commissioni, le procedure per la discussione e la votazione in Commissione sono quelle vigenti per il Consiglio regionale a esclusione del sistema elettronico di voto. Le decisioni della VII Commissione sono assunte con la maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri presenti.

Le sedute delle Commissioni permanenti sono pubbliche compatibilmente con le dotazioni strutturali e tecnologiche del Consiglio regionale. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede a disciplinare con apposito atto l'accesso.

I processi verbali dei lavori delle Commissioni permanenti sono resi pubblici, in formato di sommario, sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nell'ambito della sezione 'Sedute delle Commissioni'.

Art. 12

(Esame in sede referente, consultiva o deliberante)

I disegni e le proposte di legge e, in genere, ogni affare su cui sia richiesta una relazione al Consiglio sono assegnati dal Presidente del Consiglio alla Commissione, secondo il criterio della competenza per materia, perché riferiscano sui medesimi o esprimano un parere, salvo diversa decisione del Consiglio.

Nel caso che uno stesso oggetto investa materie interessanti più Commissioni, esso è assegnato in sede referente alla Commissione con competenza prevalente ed inviato per il parere, che deve essere espresso entro dieci giorni, alle altre Commissioni ovvero alle Commissioni riunite.

Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente proposte di legge identiche o vertenti su oggetto identico o in concorso con disegni di legge su identico oggetto, l'esame deve essere abbinato.

Le proposte di legge di iniziativa popolare presentate nella precedente legislatura e le leggi osservate dal Governo sono riprese in esame previa assegnazione alle competenti Commissioni.

La Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea esamina i progetti e gli atti comunitari, assegnati dal Presidente del Consiglio. I progetti e gli atti europei sono inoltre assegnati in sede consultiva alle Commissioni competenti per materia, che possono esprimere il loro parere alla Commissione competente in materia di politiche europee, la quale, tenuto conto degli stessi, può, anche su richiesta delle



Consiglio Regionale della Puglia

Commissioni consultive, esprimere osservazioni approvando una apposita risoluzione nei tempi previsti dalla legge. Il Presidente del Consiglio, in caso di urgenza, sentito l'Ufficio di Presidenza, può disporre che le risoluzioni riguardanti le osservazioni di cui al quarto comma possono essere trattate dalla sola Commissione consiliare competente, in sede deliberante. In tal caso l'atto è definitivamente approvato in Commissione. Il Presidente della Commissione trasmette il testo approvato al Presidente dell'Assemblea, il quale provvede all'invio ai Consiglieri e alla Giunta. Quando la Commissione opera in sede deliberante, è redatto il resoconto integrale della relativa trattazione.

Art. 13

(Del procedimento redigente)

Il Consiglio può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente Commissione consiliare permanente o speciale la formulazione degli articoli di un progetto di legge, riservando a se medesimo l'approvazione senza dichiarazioni di voto dei singoli articoli, nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto.

Il procedimento redigente non può essere adottato per i progetti di legge in materia statutaria e di approvazione dei bilanci.

Art. 14

(Parere obbligatorio della Commissione)

Ogni Commissione ha l'obbligo di chiedere il parere della I Commissione ogniqualevolta il progetto di legge implichi entrate o spese, sia per le disposizioni contenute nel testo del proponente, sia per le modificazioni che allo stesso si intendessero apportare.

Tale parere è dato per iscritto.

Qualora entro otto giorni dalla comunicazione, e quattro nei casi di urgenza, la Commissione non abbia risposto, si intende che non ha trovato nulla da eccepire. Questi termini possono essere prorogati dal Presidente del Consiglio per giustificato motivo.

Art. 15

(Commissioni speciali, d'indagine o d'inchiesta)

Il Consiglio può sempre deliberare, con la stessa procedura di approvazione delle leggi regionali, la costituzione di Commissioni speciali per l'esame di particolari problemi o disegni di legge e di Commissioni d'indagine o di inchiesta su temi specificatamente delimitati, fissando il numero dei loro componenti, nonché la procedura e i termini dei lavori di tali Commissioni.



Consiglio Regionale della Puglia

Tali Commissioni devono essere composte in modo da rispecchiare, per quanto possibile, la proporzione dei Gruppi consiliari.

Art. 16 *(Esame del Bilancio)*

I documenti attinenti il bilancio di previsione sono assegnati alla Commissione Bilancio e vengono inviati alle altre Commissioni, le quali esprimono un parere consultivo relativamente agli impegni di spesa nei settori di rispettiva competenza. I pareri sono sempre allegati alla relazione della Commissione competente.

Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, fissa i termini entro i quali le Commissioni devono presentare i pareri consultivi e la Commissione Bilancio la relazione sul bilancio.

La Commissione Bilancio esamina, altresì, i documenti relativi alla gestione patrimoniale e contabile della Regione e riferisce al Consiglio in occasione della presentazione del rendiconto da parte della Giunta.

Quando la Commissione non abbia riferito entro il termine stabilito, la discussione si può aprire in Assemblea sul disegno di legge presentato dalla Giunta regionale.

Art. 17 *(Termini)*

Le relazioni delle Commissioni devono essere presentate al Consiglio nel termine massimo di sessanta giorni, prorogabile dal Presidente del Consiglio sino a novanta.

All'atto della presentazione di un progetto di legge, e anche successivamente, la Giunta regionale o il proponente possono chiedere al Consiglio che si fissi l'urgenza e, in tal caso, il termine si riduce a trenta giorni a partire dalla deliberazione di urgenza.

Scaduti i termini, qualora il proponente ne faccia espressa domanda, il disegno o la proposta di legge vengono iscritti all'ordine del giorno e discussi sul testo del proponente, salvo che il Presidente del Consiglio, su richiesta della Commissione, non proroghi il termine ordinario o quello precedentemente fissato.

La proroga non può superare i trenta giorni. Trascorso tale termine, il Presidente iscrive all'ordine del giorno della prima seduta successiva del Consiglio regionale il disegno o la proposta di legge, che devono essere comunque discussi.

Contro la discussione non sono ammesse pregiudiziali di nessun genere né richieste di rinvio. Ove il proponente dichiari il suo accordo, il Consiglio può decidere il rinvio in Commissione.

Le relazioni delle Commissioni consiliari permanenti sono distribuite almeno quarantotto ore prima che si apra la discussione, tranne che il Consiglio non deliberi altrimenti.



Consiglio Regionale della Puglia

Art. 18

(Richiesta di rinvio ad altra Commissione o di parere)

Se una Commissione ritiene che un argomento deferito al suo esame sia di competenza di altra Commissione ovvero se una Commissione ritiene che spetti al suo esame un argomento deferito ad altra Commissione, viene investito l'Ufficio di Presidenza, che decide in via definitiva circa l'assegnazione.

Se una Commissione su di un argomento di sua competenza ritiene utile sentire il parere di un'altra Commissione, può provocarlo prima di deliberare in merito.

Due Commissioni, su iniziativa del Presidente del Consiglio, deliberano in comune.

Art. 19

(Convocazione)

La Commissione è convocata dal suo Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente di turno.

Se un quarto dei componenti della Commissione consiliare permanente ne domanda la convocazione, il Presidente o, in caso di impedimento, il Vice Presidente di turno provvede, entro otto giorni dalla richiesta, alla convocazione stessa.

La seduta della Commissione è valida se è presente la maggioranza dei componenti.

Art. 20

(Deliberazioni)

La Commissione delibera a maggioranza relativa dei Commissari presenti.

Le decisioni della VII Commissione sono assunte con la maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri presenti.

Art. 21

(Processo verbale)

Di ogni seduta di Commissione si redige, a cura del funzionario responsabile della segreteria, il processo verbale, nel quale sono indicati le deliberazioni, l'oggetto e i punti principali della discussione e i nomi di coloro che sono intervenuti.

Il processo verbale è vistato dal Presidente della Commissione e dal Segretario ed è posto all'approvazione nella successiva seduta.



Consiglio Regionale della Puglia

Ciascun Consigliere può far trascrivere integralmente a verbale le proprie dichiarazioni.

Art. 22

(Rapporti con la Giunta)

Le Commissioni presentano, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengano del caso o che dal Consiglio vengano loro richieste, procurandosi a tale effetto, dai competenti Assessorati e da altre fonti, informazioni, notizie e documenti.

Le Commissioni hanno facoltà di invitare alle sedute gli Assessori per domandare loro chiarimenti.

La Giunta regionale può, altresì, chiedere che le Commissioni siano convocate per dar loro comunicazioni e gli Assessori possono sempre chiedere di essere sentiti.

Qualora un progetto di legge sia approvato integralmente da una Commissione consiliare permanente all'unanimità, la Commissione stessa può proporre al Consiglio che si discuta sul testo del proponente senza una relazione della Commissione.

La Commissione decide, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, quali dei suoi lavori, nell'interesse della Regione e dello Stato, debbano rimanere segreti.

Art. 23

(Partecipazione ai lavori di Consiglieri estranei alla Commissione)

Ciascun Consigliere può partecipare, senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni delle quali non è componente e può trasmettere alle stesse emendamenti o articoli aggiuntivi ai progetti di legge e richiedere di poterli illustrare.

Le Commissioni ne danno notizia al Consiglio nelle loro relazioni.

Art. 24

(Richiesta o proposta di ascolto)

Ove una Commissione deliberi di ascoltare, per le materie di sua competenza, i rappresentanti delle Province e dei Comuni della Regione od organi e associazioni a carattere regionale estranei al Consiglio o singoli esperti sulla materia, ne deve fare richiesta al Presidente del Consiglio.

Analoga richiesta può essere fatta dalla Giunta.

Il Presidente del Consiglio, sentita la Giunta, ha, a sua volta, facoltà di proporre alla Commissione di ascoltare, su materie di loro competenza i rappresentanti delle Province e dei Comuni della Regione o di organi di associazioni a carattere regionale estranei al Consiglio che ne abbiano fatto richiesta allo stesso Presidente del Consiglio.



Consiglio Regionale della Puglia

In tal caso, la Commissione interessata delibera sulla proposta del Presidente del Consiglio.

Art. 25
(Deputazioni)

Le Deputazioni sono nominate dal Presidente, di norma secondo la proporzione dei Gruppi consiliari. Esse sono presiedute dal Presidente e, in mancanza, da uno dei Vice Presidenti da lui delegato.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE
SESSIONI E DELLE SEDUTE, DISCUSSIONE E VOTAZIONI

Capo I
Sessioni e sedute del Consiglio

Art. 26
(Sessioni)

Il Consiglio regionale si riunisce su convocazione del Presidente. La programmazione e il calendario di massima dei lavori vengono disposti dal Presidente del Consiglio, che convoca la Conferenza dei Presidenti prevista dall'articolo 8 del presente regolamento. La Giunta regionale è informata dal Presidente del Consiglio del giorno e dell'ora della Conferenza e può farvi partecipare un suo rappresentante.

Le sedute del Consiglio sono articolate in tre sessioni:

- la prima ha inizio il 10 gennaio e termina prima delle festività pasquali;
- la seconda ha inizio non prima della settimana successiva a quella pasquale e termina il 31 luglio;
- la terza ha inizio l'1 settembre e termina il 21 dicembre.

Per gli eventi straordinari, sentiti i Presidenti dei Gruppi e l'Ufficio di Presidenza, il Presidente può convocare il Consiglio al di fuori del periodo di sessione di cui al comma precedente.

Per la discussione del bilancio della Regione è indetta apposita sessione all'interno delle predette sessioni. In questa sessione le Commissioni consiliari permanenti e similari, con eccezione della Commissione competente in materia di bilancio, non possono tenere sedute, salvo che per esprimere il parere di cui all'articolo 16, comma 1, del presente regolamento.



Consiglio Regionale della Puglia

Nella sessione di bilancio non possono essere iscritti all'ordine del giorno del Consiglio altri argomenti oltre il bilancio e documenti di natura programmatico-finanziaria.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Consiglio regionale organizza i lavori concernenti la partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea in una apposita sessione annuale. La sessione comprende l'analisi del Programma legislativo della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale alla normativa europea per l'anno in corso, proposti dalla Giunta regionale.

Art. 27

(Ordine del giorno)

L'ordine del giorno è pubblicato e inviato alla casella di posta elettronica certificata (PEC) di ogni Consigliere, con contemporaneo sms 'Alert', di regola, almeno cinque giorni prima della seduta, salvo la facoltà del Presidente di abbreviare il suddetto termine per motivi di particolare urgenza.

La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno è depositata, contestualmente, presso i rispettivi Gruppi consiliari.

Art. 28

(Pubblicità delle sedute – Sedute segrete)

Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

Il Consiglio può riunirsi in seduta segreta quando vi sia la richiesta del Presidente del Consiglio o della Giunta o di almeno dieci Consiglieri o quando si tratti di questioni riguardanti persone. Su tale richiesta esso delibera per alzata di mano dopo che hanno eventualmente parlato non oltre un oratore contro e uno a favore.

Art. 29

(Apertura e chiusura – Lettura del verbale)

Il Presidente apre e chiude la seduta e annuncia il giorno e l'ora della seduta seguente, nonché l'ordine dei lavori della medesima. L'ordine del giorno della seduta è affisso nella sala. Il Consiglio non può né discutere né deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, salvo particolari argomenti che rivestano carattere di urgenza.

In questi casi, la richiesta deve essere presentata da almeno cinque Consiglieri, alla Presidenza, 24 ore prima della seduta.



Consiglio Regionale della Puglia

Il Presidente convoca, prima dell'inizio della seduta, i Presidenti dei Gruppi per decidere sull'ammissibilità della richiesta. Alla riunione è invitato il relatore del provvedimento. La decisione va assunta all'unanimità.

Ogni Consigliere, dopo averne dato avviso alla Presidenza, in apertura di seduta, ha diritto alla parola per celebrazioni di eventi o per commemorazioni di eventi o di date di particolare rilievo.

La durata dell'intervento non può eccedere i dieci minuti.

La seduta inizia con la lettura del processo verbale.

Qualora sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso si intende approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica o a chi intenda chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente oppure per fatto personale.

Art. 30

(Comunicazioni all'inizio della seduta)

Il Presidente, dopo la lettura del processo verbale:

- a) comunica le domande di congedo;
- b) comunica al Consiglio i messaggi e le lettere pervenute e annuncia le risposte della Giunta regionale alle interrogazioni con risposta scritta;
- c) comunica l'invio dei progetti di legge alle Commissioni consiliari permanenti, i rinvii al Consiglio, le eventuali impugnazioni della Giunta regionale avverso le leggi e i regolamenti dello Stato e le leggi di altre Regioni, quelle del Governo avverso le leggi regionali, nonché le decisioni della Corte Costituzionale;
- d) comunica eventuali decisioni relative all'inserimento, nell'ordine del giorno della seduta, di argomenti urgenti;
- e) invita un Segretario del Consiglio a dare lettura delle interrogazioni, interpellanze e mozioni pervenute alla Presidenza.

Art. 31

(Dei processi verbali)

I processi verbali sono redatti dal Segretario del Consiglio, o da chi per esso, il quale assiste il Presidente nelle adunanze.

I processi verbali devono indicare i punti principali delle discussioni, il numero dei votanti e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

Ogni Consigliere può chiedere che nel processo verbale della adunanza si faccia constare di una sua dichiarazione o del suo voto o dei motivi del medesimo; nell'adunanza in cui si procede all'approvazione del processo verbale ogni Consigliere può chiedere le opportune rettifiche o modifiche.

Delle astensioni deve essere fatta espressa menzione nel verbale.



Consiglio Regionale della Puglia

Per le deliberazioni concernenti persone, deve farsi constare dal verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto. Se le deliberazioni concernenti questioni di persone sono state adottate in seduta segreta, deve constare a verbale che si è deliberato in seduta segreta.

I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio, da un Consigliere Segretario e dal Segretario del Consiglio.

Il Consiglio può stabilire di non far redigere in tutto o in parte il processo verbale delle sedute segrete.

Art. 32 *(Archivio)*

Il Consiglio regionale ha un suo archivio così articolato:

- *Archivio d'Aula*, dove vanno conservati:
 - a) i processi verbali delle sedute consiliari;
 - b) i resoconti stenografici o le bobine di registrazione delle sedute consiliari;
 - c) i registri delle leggi e degli altri atti amministrativi.

- *Archivio della Presidenza*, dove vanno conservati:
 - a) gli atti e la corrispondenza della Presidenza del Consiglio e i relativi registri di protocollo;
 - b) gli atti e la corrispondenza dell'Ufficio di Presidenza.

- *Archivio delle Commissioni*, dove vanno conservati:
 - a) gli atti e la corrispondenza delle Commissioni consiliari permanenti e speciali.

Art. 33 *(Approvazione dell'ordine del giorno di seduta)*

Dopo le comunicazioni elencate nel precedente articolo 30, se non viene richiesta alcuna modifica all'ordine del giorno proposto dal Presidente, esso si intende approvato.

Ogni Consigliere può tuttavia proporre la modifica dopo la lettura delle comunicazioni e illustrare la sua richiesta per non oltre cinque minuti. Sulla richiesta di modifica dell'ordine del giorno possono chiedere di parlare, per la stessa durata di tempo, un Consigliere contro e uno a favore. La proposta di modifica viene indi posta ai voti per alzata di mano.

Per la sua approvazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.



Consiglio Regionale della Puglia

Art. 34

(Verifica del numero legale)

La Presidenza non è tenuta a verificare se il Consiglio sia oppure no in numero legale per deliberare se non quando ciò sia chiesto da un Consigliere e il Consiglio stia per procedere a qualche votazione.

Non può essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale né in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del presente regolamento.

Per verificare se il Consiglio è in numero legale il Presidente ordina la verifica con il procedimento elettronico.

I Consiglieri che sono in congedo, entro il limite massimo di un quinto dei componenti del Consiglio, ovvero sono assenti per incarico avuto dal Consiglio, non vengono computati per fissare il numero legale.

Se il Consiglio non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure scioglierla. In quest'ultimo caso, il Consiglio si intende convocato senz'altro per il prossimo giorno feriale, all'ora medesima del giorno precedente, salvo diretta disposizione del Presidente.

La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma.

Art. 35

(Obbligo di presenza e richiesta di congedo)

I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione all'annuncio dato in Consiglio dal Presidente in principio di seduta. In caso di opposizione, il Consiglio delibera, per alzata di mano, senza discussione.

I nomi dei Consiglieri che non partecipano per oltre cinque giornate di sedute consecutive alle sedute del Consiglio, senza aver ottenuto regolare congedo e senza aver giustificato l'assenza, sono annunciati dal Presidente in Consiglio.

Il Presidente, nei casi più gravi, può richiedere al Consiglio che i nomi degli assenti vengano pubblicati sul Bollettino Ufficiale.

Art. 36

(Posti in Aula della Giunta)

Nell'Aula vi sono posti riservati al Presidente della Giunta e agli Assessori.



Art. 37
(Diritto di parola)

Nessuno può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal Presidente o su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, rispettando i limiti di tempo fissati dal presente regolamento sui diversi argomenti.

Art. 38
(Disciplina delle sedute)

Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente nominandolo. Il richiamato può presentare all'Assemblea le sue spiegazioni; se intende respingere il richiamo all'ordine inflittogli dal Presidente, questi invita l'Assemblea a decidere, per alzata di mano, senza discussione.

Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta, il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione del Consigliere dall'Aula per tutto il resto della seduta e, nei casi più gravi, la censura. La censura implica, oltre l'esclusione immediata dall'Aula, l'interdizione di partecipare ai lavori del Consiglio o delle Commissioni per un termine da due a cinque giorni.

Udite le spiegazioni del Consigliere, la proposta del Presidente viene subito messa ai voti, senza discussione, ma con facoltà di proporre emendamenti, per alzata di mano. L'esclusione o la censura possono essere proposte dal Presidente, anche dopo il primo richiamo all'ordine, contro un Consigliere che provochi tumulti o disordini nel Consiglio o trascenda ad oltraggi o vie di fatto o, anche indipendentemente da un primo richiamo all'ordine, quando gli oltraggi e le vie di fatto avvengano in modo che non sia possibile al Presidente richiamare all'ordine chi stia per trascendervi.

Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Segretari le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

Ove poi il Consigliere censurato tenti di rientrare nell'Aula prima che sia trascorso il termine prescritto, la durata dell'esclusione è raddoppiata.

Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nel recinto della sede del Consiglio, ma fuori dall'Aula, il Presidente, udito l'Ufficio di Presidenza, può proporre al Consiglio le sanzioni di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 39
(Tumulto in Aula)

Qualora sorga tumulto nel Consiglio, il Presidente si alza: è allora sospesa ogni discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo o, secondo l'opportunità, la scioglie.



Consiglio Regionale della Puglia

In quest'ultimo caso, il Consiglio si intende convocato senz'altro per il prossimo giorno non festivo, all'ora medesima del giorno precedente, salvo diversa disposizione del Presidente.

Art. 40

(Poteri di polizia del Consiglio)

I poteri di polizia del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente, che impartisce gli ordini necessari.

La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

Art. 41

(Ammissione del pubblico)

Nessuna persona estranea al Consiglio o ai servizi relativi può introdursi nella sala ove siedono i Consiglieri.

Il pubblico può assistere alle sedute dopo aver ottenuto regolare permesso. Le persone ammesse nei settori appositamente riservati devono essere correttamente vestite, stare a capo scoperto e in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

I commessi saranno incaricati dell'osservanza dei regolamenti e, in seguito all'ordine del Presidente, faranno uscire immediatamente chiunque abbia turbato l'ordine.

Capo II Della discussione

Art. 42

(Disposizioni generali)

Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto intorno ad argomenti che siano iscritti all'ordine del giorno.

Il Presidente concede la facoltà di parlare secondo l'ordine delle domande. Gli oratori parlano dal proprio seggio, in piedi, rivolti al Consiglio o al Presidente.

Chi risulta assente dall'Aula quando viene il suo turno decade dal diritto di parola.

Nessuno può parlare più di due volte nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al regolamento, all'ordine del giorno, alla priorità della votazione, nonché per fatto personale e per dichiarazione di voto.



Consiglio Regionale della Puglia

Non è ammesso, neppure con richiamo al fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere e apprezzare i voti del Consiglio.

In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Giunte, i Consiglieri i quali appartennero alle Giunte che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.

La disposizione di cui al quinto comma del presente articolo non viene applicata nei confronti dei componenti la Giunta.

Nessun discorso può essere interrotto e rimandato, per la sua continuazione, ad altra seduta se non col consenso del Consigliere che ha la parola.

Il Presidente della Giunta o, in sua assenza, il Vice Presidente della Giunta, ha facoltà di chiedere e ottenere la parola in qualunque momento della seduta.

Art. 43

(Fatto personale e onorabilità dei Consiglieri)

E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale. Al Presidente è lasciato di decidere in proposito.

Se il Consigliere insisterà avverso la decisione del Presidente, deciderà il Consiglio senza discussione e per alzata di mano.

Quando, nel corso di una discussione, il Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione di inchiesta la quale indagherà e giudicherà il fondamento dell'accusa.

Alla Commissione il Presidente assegna un termine per presentare le sue conclusioni, che saranno comunicate al Consiglio nella seduta successiva alla presentazione delle conclusioni stesse.

Art. 44

(Richiami all'oratore)

Se il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione o ai limiti di tempo previsti dal presente regolamento un oratore che, tuttavia, continua a discostarsene, può interdirlgli la parola sullo stesso argomento per il resto della seduta.

Art. 45

(Durata degli interventi)

Il Presidente stabilisce la durata degli interventi, sentita la Conferenza dei Presidenti di cui al precedente articolo 8 e la Giunta, nella discussione sui bilanci e sul rendiconto annuale della Giunta.



Consiglio Regionale della Puglia

Fatta salva la facoltà del Presidente di concedere la parola a un oratore per ciascun Gruppo, in deroga ai limiti di tempo stabiliti per la discussione dei temi di cui al precedente comma e salvo un diverso accordo nella Conferenza dei Presidenti, gli oratori devono attenersi ai limiti di tempo stabiliti nei commi seguenti:

- 20 minuti: svolgimento di qualsiasi relazione;
- 15 minuti: illustrazione di mozioni e ordini del giorno, interventi nella discussione generale sui disegni di legge e sulle delibere; qualsiasi replica;
- 10 minuti: illustrazione e discussione degli emendamenti; interventi nella discussione generale sulle mozioni e sugli ordini del giorno; dichiarazioni di voto sui disegni di legge e sulle delibere; qualsiasi replica;
- 5 minuti: qualsiasi intervento sulle interrogazioni e interpellanze; tutte le dichiarazioni di voto, con esclusione di quelle in precedenza regolamentate.

Al termine dello svolgimento delle interrogazioni, l'interrogante può prendere la parola per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto, senza aggiungere alcuna motivazione.

Per dichiarazione di voto può intervenire un Consigliere per ciascun Gruppo, oltre ai Consiglieri in dissenso con il proprio Gruppo e che ne abbiano data preventiva comunicazione in tal senso al Presidente.

Sono pure concessi 5 minuti di tempo a chi desideri illustrare un richiamo al Regolamento, all'ordine del giorno o alla posizione della questione, a chi intenda discutere sull'ordine delle votazioni o illustrare una richiesta di chiusura della discussione. In questi casi possono parlare, per la stessa durata di tempo, due oratori contro e due a favore.

Sulle questioni pregiudiziali, sugli ordini del giorno richiedenti di non passare all'esame degli articoli di un disegno di legge e sulle questioni sospensive, hanno facoltà di parlare per 5 minuti, oltre al proponente, anche un oratore per ciascun Gruppo e i Consiglieri i quali dissentano eventualmente dal proprio Gruppo e che ne abbiano data preventiva comunicazione al Presidente.

In caso di dissenso sul programma dei lavori, hanno facoltà di intervenire un oratore per ciascun Gruppo nel limite di 5 minuti. In caso di dissenso sull'ordine del giorno della seduta proposto dal Presidente, hanno facoltà di intervenire per 5 minuti, oltre all'illustratore del dissenso, anche due oratori contro e due a favore.

Uguale limite di tempo è stabilito per tutte le altre dichiarazioni non indicate nel presente articolo.

Art. 46

(Ordine delle discussioni)

I richiami riguardanti l'ordine del giorno, il regolamento, la posizione della questione o la priorità della votazione hanno la precedenza sulla questione principale e possono essere illustrati, per cinque minuti, dal proponente. Su tali richiami possono intervenire, per la stessa durata di tempo, un oratore contro e uno a favore.

Qualora il Consiglio sia chiamato dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.



Consiglio Regionale della Puglia

Prima della discussione generale, ciascun Consigliere può sollevare la questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere, o la questione sospensiva, quella cioè che rinvia la discussione al verificarsi di scadenze determinate.

Il richiedente può illustrare la questione da lui posta per cinque minuti e su di essa possono intervenire un Consigliere per ciascun Gruppo, oltre ai Consiglieri dissenzianti dal proprio Gruppo, secondo le forme previste dall'articolo 53 del presente regolamento.

Dopo la discussione generale su un disegno di legge o su una proposta di legge e prima del passaggio agli articoli, il Consiglio deve esaminare eventuali ordini del giorno diretti a impedire il passaggio all'esame degli articoli, che possono essere illustrati e discussi secondo le norme previste dal comma precedente.

Sia nel caso della questione pregiudiziale o sospensiva sia in quella dell'ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli, la discussione sarà seguita da una votazione che, salvo una richiesta, nelle forme previste dal presente regolamento, di altra forma di votazione, avrà luogo per alzata di mano. Nel caso in cui le richieste in tal senso siano accolte dal Consiglio, non si darà luogo alla discussione o all'esame degli articoli dei progetti in esame.

Durante la discussione generale, o prima che si apra, possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto del progetto di legge, che ne determinino o ne modifichino il concetto o servano di istruzione alle Commissioni nel caso di rinvio alle stesse per un ulteriore esame. Il proponente che non abbia potuto svolgere il suo ordine del giorno per la deliberata chiusura della discussione ha facoltà di illustrarlo, per un tempo non eccedente i quindici minuti, prima che abbia la parola il relatore. Ordini del giorno possono essere presentati anche dopo la chiusura della discussione generale, ma senza diritto di svolgimento da parte del proponente. Gli ordini del giorno sono votati, anche per divisione, prima del passaggio alla discussione degli articoli. L'ordine del giorno puro e semplice ha la precedenza su tutti gli altri ordini del giorno.

Gli emendamenti devono essere presentati alla Presidenza del Consiglio almeno 24 ore prima della discussione degli articoli ai quali si riferiscono.

E' ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti dopo il termine di cui al precedente comma e anche nel corso della seduta.

Gli emendamenti che comportino aumento di spesa o che, comunque, incidano sul programma regionale di sviluppo o sul bilancio della Regione sono trasmessi dal Presidente, subito dopo la loro presentazione, alla Commissione competente perché esprima il proprio parere; questo può essere dato anche verbalmente nel corso della seduta.

La discussione e la votazione di emendamenti a un testo hanno la precedenza su quelle del testo stesso. Nel caso di presentazione di emendamenti, la discussione e la votazione hanno luogo nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, modificativi, testo del progetto al quale si riferisce l'emendamento, emendamenti aggiuntivi.

Gli emendamenti a un emendamento sono votati prima dello stesso. Contro uno o più emendamenti non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva né l'ordine del giorno puro e semplice né alcun altro ordine del giorno che non costituisca emendamento.



Consiglio Regionale della Puglia

Dopo le dichiarazioni di voto che precedono una votazione non è ammessa nessun'altra richiesta di parola.

Art. 47

(Chiusura della discussione)

Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti, la Giunta regionale e, se del caso, il relatore e il proponente, dichiara chiusa la discussione.

La chiusura della discussione può, tuttavia, essere chiesta in qualunque momento da cinque Consiglieri, salvo il diritto dei già iscritti a parlare. Il Presidente, se sorgono opposizioni, mette la proposta in votazione, per alzata di mano, dopo aver dato la parola a due oratori contro e due a favore. Ciascun oratore non può parlare oltre cinque minuti.

Nel caso previsto dal comma precedente, se il Consiglio approva la chiusura, possono avere la parola il proponente, la Giunta e il relatore.

Dopo la chiusura della discussione, dichiarata in base alle norme precedenti, può essere accordata la parola sul modo di porre la questione o per ritirare la proposta o l'emendamento su cui il Consiglio è chiamato a pronunciarsi.

La richiesta deve essere fatta, in ogni caso, prima che venga indetta la votazione.

Art. 48

(Correzioni di forma)

Prima della votazione finale, ogni Consigliere può richiamare l'attenzione del Consiglio sulle correzioni di forma che giudichi opportune.

Qualora la necessità di correzioni formali o di coordinamento sia rilevata in un momento successivo, tali correzioni possono essere apportate dall'Ufficio di Presidenza o, in caso di urgenza, dal Presidente del Consiglio. Delle correzioni è data comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva.

Capo III Della votazione

Art. 49

(Modi di votazione)

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale e per scrutinio segreto.



Consiglio Regionale della Puglia

Di regola, le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che tre Consiglieri chiedano l'appello nominale o cinque la votazione per scrutinio segreto. Queste domande possono essere fatte per iscritto col numero di firme necessario o verbalmente, con domanda al Presidente di verificare se la proposta sia appoggiata dal numero di Consiglieri occorrente.

L'eventuale domanda di votazione per appello nominale o per scrutinio segreto deve essere presentata prima che abbia inizio la votazione.

Nel concorso delle due domande, quella per scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale.

Le votazioni per appello nominale e per scrutinio segreto non riguardanti persone avvengono mediante sistema elettronico e i relativi esiti vengono inseriti nel processo verbale della seduta e negli atti deliberativi.

In caso di votazione per scrutinio segreto mediante sistema elettronico deve essere garantita la segretezza del voto.

Nelle questioni comunque riguardanti persone la votazione è fatta a scrutinio segreto con le modalità di cui all'articolo 52.

Le votazioni per alzata di mano possono avvenire mediante sistema elettronico, eccezion fatta per i casi espressamente previsti dal presente regolamento, su richiesta di almeno cinque consiglieri avanzata con le modalità di cui al secondo comma.

Il voto finale sui progetti di legge, sui piani e sui programmi è dato mediante procedimento elettronico.

Ove il voto non avvenga con procedimento elettronico, nella registrazione dello stesso si tiene conto, al fine dell'inserimento nel processo verbale e negli atti deliberativi, della volontà espressa dai singoli Gruppi.

I Consiglieri che intendano far rilevare la propria assenza dall'Aula al momento del voto o della discussione devono informare la Segreteria generale del Consiglio, che provvederà a registrare tale volontà nel processo verbale della seduta e negli atti deliberativi.

I Consiglieri che prima della votazione dichiarano di non voler partecipare alla stessa, pur rimanendo in Aula, sono considerati assenti e non vengono computati nel numero legale.

In caso di votazione con il sistema elettronico, i Consiglieri presenti che, volutamente, non inseriscono il tesserino individuale al momento del voto o che, pur avendo inserito il tesserino, non esprimono alcun voto sono considerati assenti e non vengono computati nel numero legale.

In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata rinnovazione.

Ove tale situazione persista, le votazioni per alzata di mano, per appello nominale e per scrutinio segreto hanno luogo secondo le procedure stabilite dagli articoli 50, 51 e 52.

Art. 50

(Voto per alzata di mano)



Consiglio Regionale della Puglia

Della votazione per alzata di mano può chiedersi, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la verifica, intesa ad accertare il risultato stesso.

La verifica è disposta dal Presidente, dopo aver vietato l'accesso in Aula e ordinato la chiusura delle porte, mediante procedimento elettronico.

Art. 51

(Voto per appello nominale)

Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del "sì" e del "no" ed estrae a sorte il nome del Consigliere dal quale comincia l'appello, che continua fino all'ultimo nome in ordine alfabetico e riprende, nello stesso ordine, fino al nome del Consigliere che precede quello estratto a sorte.

Art. 52

(Scrutinio segreto)

Per le votazioni a scrutinio segreto non riguardanti persone il Presidente avverte quale sia il significato del voto e dispone la votazione mediante sistema elettronico ai sensi dell'articolo 49.

Per le votazioni a scrutinio segreto riguardanti persone il Presidente dispone la consegna di una scheda a ciascun votante da deporre nell'urna e ordina l'appello.

Chiusa la votazione, i Segretari contano le schede, redigono il verbale della votazione e il Presidente proclama il risultato.

Nell'ipotesi d'irregolarità e, segnatamente, se il numero dei voti risultasse superiore al numero dei votanti, l'Ufficio di Presidenza, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che si ripeta.

Art. 53

(Dichiarazione di voto o di astensione)

I Consiglieri, prima della votazione, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto. Tali interventi non possono superare i limiti di tempo previsti dal presente regolamento.

Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del regolamento relative all'esecuzione della votazione in corso.



Consiglio Regionale della Puglia

Art. 54

(Validità delle deliberazioni e quorum richiesto)

Ogni deliberazione del Consiglio è valida quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari, salvo per quelle materie e in quei casi in cui sia, dalla legge dello Stato, dallo Statuto regionale o dal presente regolamento, prescritta una maggioranza diversa.

In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

Art. 55

(Proclamazione del risultato)

Il risultato delle votazioni è proclamato dal Presidente con la formula: "Il Consiglio approva" oppure "Il Consiglio non approva".

TITOLO III DELLE INTERROGAZIONI, DELLE INTERPELLANZE, DELLE MOZIONI E DELLE PETIZIONI

Art. 56

(Delle interrogazioni)

L'interrogazione consiste nella semplice domanda per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'amministrazione regionale.

Un Consigliere che intenda rivolgere un'interrogazione alla Giunta ne farà domanda per iscritto, senza motivazione. Il Presidente, alla fine della seduta, dà lettura delle interrogazioni presentate durante il corso della seduta destinata alle risposte; a queste ultime e allo svolgimento delle interpellanze è riservata, di norma, la prima seduta di ciascuna sessione. Viene seguito l'ordine di presentazione.

La Giunta ha facoltà di chiedere di poter rispondere a una interrogazione anche in una seduta antecedente a quella a ciò destinata e indipendentemente dall'ordine di presentazione. In tal caso, l'interrogazione stessa viene allegata, per esteso, al relativo ordine del giorno.

Ha facoltà, altresì, di rispondere immediatamente all'atto dell'annunzio, come pure di differire la risposta a un'interrogazione posta all'ordine del giorno, indicando, però, il giorno in cui intende darla.

L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non si trova presente quando giunge il suo turno.



Consiglio Regionale della Puglia

Quando il Presidente lo disponga, a interrogazioni relative a fatti e argomenti identici o strettamente connessi può essere data risposta contemporaneamente.

Nel presentare una interrogazione, il Consigliere può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro quindici giorni, la Giunta dà risposta scritta all'interrogante e la comunica, per copia, al Presidente del Consiglio, il quale, nell'ultima seduta della settimana, ne informa il Consiglio.

La risposta scritta è inserita nel resoconto stenografico.

Art. 57

(Delle interrogazioni con risposta immediata)

Le interrogazioni con risposta immediata devono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso, su un argomento di particolare rilevanza, connotato da urgenza o particolare attualità politica.

Il Presidente del Consiglio, d'intesa con i Presidenti dei Gruppi consiliari e la Giunta regionale, stabilisce la seduta, la sua durata e le materie sulle quali possono essere presentate interrogazioni con risposta immediata e ne dà notizia ai Consiglieri regionali.

I Consiglieri regionali, entro il settimo giorno antecedente la seduta indicata, presentano alla Presidenza, per iscritto, interrogazioni con risposta immediata.

Il Presidente del Consiglio, tra le interrogazioni pervenute, individua, nell'ambito delle materie, argomenti diversi e presentatori appartenenti a Gruppi diversi, secondo un criterio di rotazione tra gli stessi Gruppi.

Lo svolgimento delle interrogazioni con risposta immediata ha luogo, di norma, una volta al mese in seduta pomeridiana.

In tali sedute, nelle quali è fatto assoluto divieto di iscriverne all'ordine del giorno qualsiasi altro argomento, non è richiesta la presenza del numero legale dei Consiglieri componenti il Consiglio.

Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di due minuti. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante della Giunta competente in materia per non più di tre minuti. L'interrogante ha diritto di replicare per non più di un minuto.

L'Ufficio di Presidenza dispone la trasmissione radio-televisiva della seduta consiliare, assicurandone la massima diffusione sull'intero territorio regionale.

Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere presentate come interrogazioni urgenti o ordinarie.

Art. 58

(Interrogazioni e interpellanze urgenti)



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere può presentare interrogazioni e interpellanze urgenti. L'urgenza deve essere motivata per iscritto e spetta al Presidente del Consiglio la relativa valutazione.

In caso positivo, si provvede alla iscrizione d'ufficio all'ordine del giorno del Consiglio, dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta e ai Presidenti dei Gruppi, oltre che al primo firmatario.

La richiesta deve pervenire al Presidente del Consiglio almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta.

La Giunta, se non è in grado di rispondere immediatamente, ne spiega in Aula le ragioni precisando il giorno in cui darà risposta, che non potrà eccedere, comunque, i quindici giorni.

Art. 59

(Discussione interrogazioni e interpellanze)

Entro sessanta giorni dalla loro lettura in Aula, la Presidenza pone all'ordine del giorno del Consiglio le interrogazioni e le interpellanze presentate dai Consiglieri nella prima seduta dedicata alla discussione delle medesime.

Art. 60

(Delle interpellanze)

L'interpellanza consiste nella domanda fatta alla Giunta circa i motivi e gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi.

Un Consigliere che intende rivolgere un'interpellanza ne fa domanda per iscritto, senza motivazione.

Per la lettura e l'inserimento nel processo verbale e nell'ordine del giorno delle sedute, si seguono le norme stabilite dall'articolo 56 per le interrogazioni.

La Giunta può consentire che l'interpellanza sia svolta nella prima seduta destinata alle interrogazioni e alle interpellanze o in una seduta successiva a ciò destinata; in caso diverso, dichiara se e quando intende rispondere.

Qualora la Giunta abbia dichiarato di respingere l'interpellanza o ne abbia chiesto più volte il rinvio oltre il turno ordinario, l'interpellante può chiedere all'Assemblea che l'interpellanza venga svolta nel giorno che egli propone.

Qualora il Presidente lo disponga, le interpellanze relative a fatti e argomenti identici, o strettamente connessi, possono essere svolte contemporaneamente. In tal caso, la Giunta dà agli interpellanti un'unica risposta.

Il Presidente può inoltre disporre che la Giunta risponda contemporaneamente anche a interrogazioni e interpellanze il cui contenuto sia analogo, ai termini del comma precedente.

Qualora l'interpellante non sia soddisfatto o intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla Giunta, deve presentare una mozione.



Consiglio Regionale della Puglia

Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.

Art. 61 *(Delle mozioni)*

Ogni Consigliere può presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio.

Il Presidente ha facoltà di dichiarare improponibile una proposta di legge presentata in forma di mozione. In tal caso, egli invita i proponenti a ripresentarla nella dovuta forma, dividendo la proposta di deliberazione in articoli, al fine di sottoporla alle procedure contemplate per l'esame e l'approvazione delle proposte di legge.

Qualora il Presidente lo disponga, più mozioni relative a fatti o argomenti identici, e strettamente connessi, possono formare oggetto di una discussione unica.

In questo caso, se una o più mozioni sono ritirate, uno dei firmatari di ciascuna di esse è iscritto a prendere la parola sulla mozione su cui si apre la discussione, subito dopo il proponente.

La stessa norma si applica nel caso in cui sullo stesso argomento siano presentate mozioni e interpellanze.

La mozione pervenuta almeno dieci giorni prima di quella fissata per una seduta di Consiglio è posta all'ordine del giorno della seduta medesima.

Qualora una o più interpellanze e mozioni siano state fatte oggetto di un'unica discussione, gli interpellanti sono iscritti a parlare sulle mozioni in discussione subito dopo i proponenti di esse e i proponenti delle mozioni eventualmente ritirate.

La votazione di una mozione può farsi per divisione.

Il proponente di una mozione ha una sola volta il diritto di replica, anche prima della chiusura della discussione.

Art. 62 *(Norme comuni)*

Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve essere fatto a parte da ogni altra discussione.

Quando una mozione, un'interpellanza o un'interrogazione sono iscritte all'ordine del giorno da trenta giorni, non comprensivi dei periodi di vacanza, e a richiesta del proponente non si sia determinata un'ulteriore epoca per lo svolgimento, si intendono decadute e vengono cancellate dall'ordine del giorno.

Non sono ammesse le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti o che riguardino materie estranee alla competenza degli organi regionali.

Nel caso di formulazione con frasi ingiuriose o sconvenienti giudica inappellabilmente il Presidente.



Consiglio Regionale della Puglia

Nel caso di materia ritenuta estranea alla competenza degli organi regionali viene data lettura della interrogazione, interpellanza o mozione al Consiglio medesimo, il quale decide, senza discussione, per alzata di mano, sull'ammissibilità.

Art. 63 *(Delle petizioni)*

La petizione consiste nel diritto, riconosciuto ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia) a tutti i cittadini, agli enti locali, alle associazioni e organizzazioni sociali e agli enti autonomi funzionali, di sollecitare l'intervento della Regione su questioni di interesse collettivo.

La petizione è sottoscritta dai presentatori, con l'indicazione della loro residenza e del nominativo di uno dei sottoscrittori quale referente per l'amministrazione.

La petizione è presentata al Presidente del Consiglio regionale che, verificatane l'ammissibilità, ne dà comunicazione al Consiglio regionale e la trasmette alla Commissione consiliare permanente competente per materia.

Le petizioni che hanno attinenza con provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi all'esame della Commissione competente per materia sono esaminate congiuntamente a tali provvedimenti. Di tale abbinamento viene data notizia al Presidente del Consiglio regionale.

Sulle altre petizioni la Commissione, entro sessanta giorni, trasmette al Consiglio regionale una proposta di risoluzione sul merito della petizione, anche al fine di segnalare agli organi competenti la necessità di intervenire, o sulla sua archiviazione.

Il Consiglio regionale esamina la proposta di risoluzione della Commissione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.

In ogni caso, l'esito della petizione è comunicato dal Presidente del Consiglio al referente di cui al secondo comma.

Le petizioni pendenti decadono alla conclusione della legislatura.